



Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

ORDINANZA

N. 152 DEL 13/10/2026

OGGETTO:

RIDUZIONE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MAGNAGO - STAGIONE TERMICA 2026/2027.
VALIDITA': dal 15/10/2026 fino al 15/04/2027

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 4, del DPR 16/04/2013, n. 74 e il paragrafo 7 del documento allegato alla DGR n. XI/3502 del 05/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- l'art. 5, del citato DPR n. 74/2013 e il paragrafo 7, punto 13, del citato documento allegato alla DGR XI/3502 del 05/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- la DGR n. XII/2634 del 24/06/2024 che rafforza le misure attuative del piano regionali degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni, in attuazione del DL 13/06/2023, n. 69 (convertito, con modificazioni, in Legge 10/08/2023, n. 103) e della DGR n. XII/1754 del 15/01/2024;

Preso atto che, il territorio del Comune di Magnago è inserito nella **"Zona climatica E"** dell'art. 4, del DPR n. 74/2013, per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento pari a n. 14 ore giornaliere nel periodo temporale intercorrente tra il 15 ottobre e il 15 aprile, ossia nell'anno di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Considerato che:

- il Comune di Magnago è storicamente sensibile ai temi della sostenibilità e del risparmio energetico, avendo formalmente aderito al **"Patto dei Sindaci"** (giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20.11.2014) e approvato il proprio **Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)** con deliberazione consiliare n. 58 del

10/11/2015, con l'obiettivo programmatico di ridurre le emissioni di CO₂ e ottimizzare l'efficienza energetica sul proprio territorio;

- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

Considerato altresì che:

- a partire dal mese di ottobre si registrano sistematicamente superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico, a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche tipiche del bacino della Pianura Padana che agevolano il ristagno al suolo degli inquinanti;
- l'adozione di misure volte alla diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio degli impianti contribuisce attivamente al contenimento delle emissioni inquinanti (in linea con l'Accordo del Bacino Padano) e genera un risparmio economico diretto per la cittadinanza;

Ritenuto pertanto che, le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5, del DPR n. 74/2013 e al paragrafo 7, punto 13, del documento allegato alla DGR n. XI/3502 del 05/08/2020;

Visti e richiamati:

- gli artt. 4 e 5, del DPR n. 74/2013;
- gli artt. 31 e 34, della Legge n. 10/1991;
- il D.lgs. 10/06/2020, n. 48;

ORDINA

1. Dal 15 ottobre 2026 al 30 ottobre 2026

Per tutti gli impianti termici, come definiti dal D.lgs. n. 48/2020, presenti sul territorio comunale, le seguenti condizioni di esercizio:

- **La riduzione del periodo di funzionamento** per un massimo di **n. 8 ore giornaliere** nell'intervallo compreso tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;
- **La riduzione di 1°C della temperatura dell'aria** indicata all'art. 3, comma 1, del DPR n. 74/2013, ossia da 20°C a **19°C + 2°C di tolleranza** per tutti gli edifici. **Sono totalmente escluse da questa riduzione le strutture scolastiche del territorio classificate come "nido d'infanzia" e "scuola dell'infanzia" (scuola materna)**, per le quali la temperatura massima consentita resta a **20°C + 2°C di tolleranza**. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il limite rimane invariato a **18°C + 2°C di tolleranza**.

2. Dal 31 ottobre 2026 al 15 aprile 2027

Per tutti gli impianti termici, come definiti dal D.lgs. n. 48/2020, presenti sul territorio comunale, le seguenti condizioni di esercizio:

- **La riduzione del periodo di funzionamento** per un massimo di **n. 13 ore giornaliere** nell'intervallo compreso tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;

- **La riduzione di 1°C della temperatura dell'aria** indicata all'art. 3, comma 1, del DPR n. 74/2013, ossia da 20°C a **19°C + 2°C di tolleranza** per tutti gli edifici. **Sono parimenti escluse da questa riduzione le strutture scolastiche del territorio classificate come "nido d'infanzia" e "scuola dell'infanzia" (scuola materna)**, per le quali la temperatura massima consentita resta a **20°C + 2°C di tolleranza**. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il limite rimane invariato a **18°C + 2°C di tolleranza**.

DEROGHE ED ECCEZIONI GENERALI

Le disposizioni limitative relative alla riduzione delle ore di accensione e delle temperature ambiente **non si applicano** alle seguenti categorie generali di strutture operanti sul territorio del Comune di Magnago:

- **Asili nido** (pubblici, privati, convenzionati o nidi d'infanzia);
- **Scuole materne** (statali, comunali, paritarie o scuole dell'infanzia);
- Strutture ospedaliere, cliniche, case di cura e strutture protette per l'assistenza a soggetti fragili;
- Gli impianti termici a servizio di ulteriori categorie protette o casi particolari previsti al paragrafo 7, punti 4, 10 e 11 del documento allegato alla DGR XI/3502 del 05/08/2020.

Si ricorda e ribadisce che, al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile dell'impianto solo in presenza di comprovate situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria dalla normativa sovraordinata (pari a un massimo di **n. 7 ore**).

ORDINA ALTRESÌ

- Ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rigoroso rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla legge.
- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Magnago (www.comune.magnago.mi.it) per consentire la massima diffusione e conoscenza da parte della cittadinanza.

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. della Lombardia entro n. 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro n. 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

IL SINDACO

Dott. Gianluca Marta